



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 30 giugno 2020 n.108

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Valutati i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e, precisamente, la necessità e l'urgenza, stante l'attuale situazione epidemiologica nella Repubblica di San Marino, di dichiarare la cessazione dello stato di emergenza e di provvedere tempestivamente a dettare disposizioni per consentire la ripresa in sicurezza dei settori economici e della vita sociale;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.19 adottata nella seduta del 29 giugno 2020;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

DISPOSIZIONI FINALI RELATIVE ALL'EMERGENZA DA COVID - 19

Art. 1

(Fine dello stato di emergenza da coronavirus)

1. Con decorrenza 1 luglio 2020 si dichiara la cessazione dell'emergenza da COVID-19 nonché delle misure di restrizione precedentemente promulgate, ad eccezione di quanto disposto nei successivi articoli del presente decreto - legge.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. E' fortemente raccomandato l'utilizzo delle mascherine protettive in luoghi chiusi. Particolare attenzione deve essere prestata quando ci si trova in presenza delle persone più fragili ed esposte al virus quali anziani, disabili, persone immunodepresse o con comorbilità.

2. Permane l'obbligo di indossare la mascherina ogni qualvolta non sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro per un periodo superiore ai 30 minuti, fatta eccezione per i nuclei di conviventi, per i minori al di sotto di 6 anni nonché per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso della mascherina.

3. Permane l'obbligo di evitare assembramenti in luoghi pubblici e privati.

4. Restano in vigore le disposizioni igienico-sanitarie di cui all'Allegato 1 nonché all'Allegato 2 del presente decreto - legge.

5. Restano sospese le discipline sportive di contatto, salvo specifica deroga della Segreteria di Stato con delega allo Sport.

6. Restano inibiti l'uso della sauna e del bagno turco.
7. Il servizio mensa, sito presso l'Ospedale di Stato è da intendersi riservato al solo personale in servizio presso la struttura dell'ISS.
8. Il servizio di trasporto erogato sulla base di accordi internazionali è svolto nel rispetto delle norme sanitarie dello Stato su cui vi è maggior percorrenza.
9. Il bilancio di esercizio, come disciplinato dalla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche, è predisposto e redatto con riferimento dal primo esercizio in cui è avviata l'attività di impresa secondo le modalità di cui alla Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche.
10. Nello svolgimento di riunioni, resta consentito e consigliato, in tutti i casi possibili, la modalità di collegamento da remoto allo scopo di limitare il rischio di contagio.

Art. 3

(Misure di quarantena)

1. Permane il divieto di mobilità dalla propria dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus.
2. Le attività di riparazione e ripristino urgenti da rendersi presso il domicilio nel quale sia in corso una quarantena o un isolamento devono essere preventivamente autorizzate dalla Protezione Civile, la quale ha accesso ai dati di positività e di quarantena messi a disposizione dall'ISS. Tali interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Protezione Civile nonché delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 2 al presente decreto - legge.
3. I soggetti sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare sono tenuti a comunicare tale circostanza agli operatori interpellati per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma.

Art. 4

(Congedi personale ISS)

1. Per il personale dipendente dell'ISS coinvolto nell'emergenza che non ha potuto usufruire, stante il blocco previsto con precedenti provvedimenti, dei congedi ordinari nonché della flessibilità oraria arretrata, permane il diritto di poterne godere entro il 31 dicembre 2020.

Art. 5

(Screening sierologico)

1. Considerato l'alto numero di test sino ad ora effettuati, la costante assenza di nuovi contagi, il numero statisticamente sufficiente per indagini e pubblicazioni scientifiche nonché la necessità di ri-assegnare il personale ospedaliero alle mansioni ordinarie, l'attività di screening di cui all'articolo 12 del Decreto - Legge 31 maggio 2020 n. 96 viene effettuata esclusivamente su base volontaria previa richiesta.
2. Gli interessati a sottoporsi a test sierologico, devono prenotarsi attraverso il servizio CUP contattando il numero 0549-994889. Gli operatori del CUP indicano al richiedente la data e il luogo del prelievo.
3. Il costo del servizio di cui ai commi precedenti è così stabilito:
 - a) gratuito per gli assistiti ISS che non siano ancora stati sottoposti al test;
 - b) euro 15,00 per i datori di lavoro che vogliono sottoporre a test sierologico il proprio dipendente per la prima volta;
 - c) euro 20,00 per l'assistito ISS che intende ripetere il test sierologico e per il datore di lavoro che intende farlo ripetere al proprio dipendente.
4. Non è consentita la richiesta volontaria all'ISS di ripetere l'esame sierologico per coloro che hanno già ricevuto una diagnosi di guarigione da COVID-19.
5. I centri prelievi e i laboratori di analisi privati che intendono accettare campioni e/o effettuare test sierologici e/o molecolari per assistiti ISS devono essere preventivamente autorizzati dall'Authority Sanitaria che valuterà i livelli di performance della metodica impiegata. Il laboratorio che ha emesso il referto positivo deve immediatamente comunicare al richiedente e all'ISS, il risultato dello stesso al fine di mettere tempestivamente in atto le procedure di quarantena e di aggiornare il quadro epidemiologico territoriale. In caso di referto negativo il

cittadino deve comunicare il risultato all'ISS ai fini di consentire l'aggiornamento del quadro epidemiologico territoriale. L'ISS, se necessario, procederà con l'iter diagnostico imputando i costi a carico del cittadino.

6. In caso di esito positivo delle IgM o delle IgG, all'assistito ISS che abbia effettuato il test sierologico a pagamento, viene applicata la misura della quarantena domiciliare fino al momento di effettuazione del tampone molecolare di conferma, che sarà effettuato dall'ISS compatibilmente con la programmazione diagnostica già in essere.

7. L'assistito, che a mente del comma 6 deve sottoporsi al tampone molecolare in seguito a positività rilevata dal test sierologico effettuato a pagamento, deve sostenere i costi dello stesso tampone molecolare quantificati in euro 100,00 cadauno.

8. Il periodo di quarantena di cui al comma 6 è coperto da indennità economica temporanea da malattia comune solo nel caso in cui il tampone molecolare di conferma dell'esito positivo del test sierologico sia anch'esso positivo. In caso di tampone molecolare negativo il periodo di quarantena, da considerarsi non retribuito, viene immediatamente interrotto e il soggetto che ne ha beneficiato ha diritto al reintegro al lavoro. Nel periodo intercorrente fra l'esito positivo del test sierologico a pagamento e l'esito del tampone molecolare è fatto obbligo all'assistito ISS di mettersi in autoisolamento.

Art. 6

(Lavoro dal domicilio)

1. Si attuano, laddove tecnicamente possibile, le modalità di "lavoro dal domicilio", in riferimento ad ogni rapporto di lavoro, previo accordo tra il datore di lavoro ed il prestatore e previa trasmissione dell'accordo alle realtà datoriali e sindacali, all'Ufficio Attività Economiche ed all'Ufficio Attività di Controllo. Le attività economiche che optano per il "lavoro dal domicilio", unicamente per quei lavoratori per i quali sulla base dell'organizzazione aziendale si è optato per tale modalità, non potranno beneficiare dell'Indennità di Cassa Integrazione Guadagni in base alle normative vigenti.

2. Si dà mandato al Congresso di Stato di presentare in prima lettura, entro il 31 dicembre 2020, un progetto di legge al fine di regolamentare in maniera più completa la disciplina del "lavoro dal domicilio", anche nell'Amministrazione Pubblica in linea con quanto già previsto dall'articolo 9 del Decreto - Legge 27 maggio 2020 n. 92.

Art. 7

(Disposizioni relative all'attività giudiziaria)

1. Per il periodo di ferie giudiziarie straordinario indicato all'articolo 8, comma 2, del Decreto - Legge 27 maggio 2020 n. 93 è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza delle azioni, ricorsi ed impugnazioni nonché qualsiasi termine per il compimento di atti, anche nel caso che si tratti di atti da compiere o da depositare in cancelleria. Detti termini, ad esclusione degli atti da compiersi in giorni giuridici, ove siano venuti in scadenza in tale periodo sono prorogati di trenta giorni dalla conclusione del periodo di ferie straordinarie, fermo restando gli effetti della sospensione ai sensi degli articoli 2 e 29 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche, dell'articolo 15 della Legge 1 luglio 2015 n. 102 e dell'articolo 6 della Legge 17 giugno 2008 n. 93.

2. Le udienze rinviate d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legge n. 93/2020, cessato il periodo di ferie giudiziarie straordinario di cui al comma 2, sono fissate d'ufficio dai giudici, anche in deroga ai termini stabiliti dalla legge, nel rispetto dei turni stabiliti dal Dirigente per l'utilizzo dei locali idonei.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, della Legge 28 giugno 1989 n. 68 il giudice può stabilire, previo accordo con le parti, che l'udienza in presenza sia sostituita da un contraddittorio meramente cartolare, mediante deposito di memorie entro il termine dell'udienza fissata. I giudici amministrativi di ogni grado dovranno provvedere al rinvio delle udienze di discussione già fissate al fine di garantire il rispetto del termine previsto per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, terzo periodo, della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

4. Il calendario giudiziario è modificato come segue: sono giorni giuridici i seguenti giovedì 28 maggio, 4 giugno, 18 giugno, 25 giugno, 2 luglio, 9 luglio, 16 luglio, 23 luglio, 30 luglio, 6 agosto.

5. La sospensione feriale estiva decorre dal 10 agosto al 6 settembre 2020 con tutti gli effetti previsti dalla legge sui processi penali, civili e amministrativi ai sensi degli articoli 2 e 29 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche e dell'articolo 15 della Legge 1 luglio 2015 n. 102. Alla cessazione di tale periodo riprende in vigore il calendario giudiziario stabilito in via ordinaria con gli effetti previsti dalla legge per i processi civili, penali e amministrativi.

6. Per evitare assembramenti in Tribunale nel giorno giuridico e ferma restando la scadenza del termine nel giorno giuridico indicato dal calendario giudiziario, come modificato dal presente decreto-legge, si stabilisce che sino all'inizio della sospensione feriale estiva le attività processuali da compiersi nel giorno giuridico si svolgano il mercoledì e il giovedì. Gli accessi degli avvocati saranno regolati con provvedimento organizzativo adottato dal Dirigente del Tribunale di concerto con l'Ordine degli Avvocati e Notai.

7. Per facilitare lo svolgimento degli incombenzi previsti dal comma 6 si stabilisce che la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale del personale amministrativo del Tribunale sia definito dal Direttore della Funzione Pubblica, sentito il Direttore di Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia.

8. Tutte le attività da compiersi all'interno del Tribunale devono essere svolte nella rigorosa osservanza delle misure igienico-sanitarie e nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale, che dovranno essere attuate su disposizione del Dirigente, tenuto conto del numero massimo di operatori e utenti che la struttura del Tribunale è in grado di ospitare per gli accessi contemporanei.

9. E' disposta la prorogatio degli incarichi dei giudici venuti in scadenza tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 sino al 30 settembre 2020.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversamente stabilito, permangono in vigore sino alla loro espressa abrogazione.

Art. 8

(Disposizioni relative agli ordini professionali)

1. Allo scopo di consentire l'organizzazione per il reperimento di spazi idonei ai fini dello svolgimento delle adunanze assembleari degli ordini professionali, il termine relativo all'approvazione dei bilanci di cui all'articolo 31 della Legge 20 febbraio 1991 n. 28 è prorogato al 30 ottobre 2020.

2. Allo scopo di consentire il recupero delle attività di tirocinio professionale non svolte durante il trascorso periodo di ferie giudiziarie straordinario, la sessione estiva degli esami di abilitazione per la professione di avvocato e notaio e per la professione di dottore commercialista ed esperto contabile si terranno nel corso del bimestre agosto-settembre del corrente anno. All'esame sono ammessi solamente coloro che ne fanno domanda entro il giorno di venerdì 31 luglio 2020.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo permangono in vigore sino alla loro espressa abrogazione.

Art. 9

(Interventi urgenti di edilizia scolastica)

1. Per l'esecuzione di lavori di adeguamento di edifici scolastici che si rendano necessari per le misure di sicurezza e di distanziamento conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID - 19, l'AASLP può presentare "Segnalazione certificata d'inizio attività - SCIA" in forma semplificata con le modalità di cui al comma 2.

2. La "Segnalazione certificata d'inizio attività - SCIA" in forma semplificata è presentata dall'AASLP allo Sportello Unico per l'Edilizia mediante comunicazione di inizio attività che contenga i dati identificativi dell'edificio scolastico ed una descrizione sommaria degli interventi. Entro i successivi 3 mesi l'AASLP depositerà allo Sportello Unico per l'Edilizia pratica di Stato di

fatto ai sensi dell'articolo 78 della Legge 14 dicembre 2017 n. 140 anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 e senza necessità di fornire l'atto di notorietà di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Art. 10

(Rientro di sammarinesi dall'estero)

1. I cittadini sammarinesi o residenti che rientrano da Paesi diversi da:
 - a. Stati membri dell'Unione Europea
 - b. Stati parte dell'Accordo Schengen
 - c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
 - d. Andorra, Principato di Monaco e Stato della Città del Vaticano

hanno l'obbligo di comunicare preventivamente il proprio rientro al Dipartimento Affari Esteri o, nel caso di rientro per motivi d'urgenza, alla Centrale Operativa Interforze e in conseguenza di ciò sono sottoposti a test sierologico e, in caso di esito positivo a IgG o IgM, a tampone molecolare. In attesa dell'esito dei test è fatto obbligo al rientrante di mettersi in autoisolamento. Nel caso in cui il tampone molecolare dia esito positivo, tali concittadini o residenti sono avviati all'isolamento domiciliare. In caso di esito negativo, non incorrono in alcuna restrizione.

Art. 11

(Attività sanitarie e socio-sanitarie private)

1. Le attività sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate ad operare nella Repubblica di San Marino ma che ancora non abbiano ricevuto l'autorizzazione alla riapertura, con il solo riferimento alle procedure per la riduzione della diffusione da COVID - 19 prevista all'Allegato 1 del presente decreto - legge, sono autorizzate all'apertura in attesa della valutazione delle suddette procedure.
2. Resta fermo l'obbligo in carico ai responsabili di dette strutture, qualora non sia già stato fatto, di definire e presentare in forma scritta le procedure adottate per prevenire la diffusione di COVID - 19 entro 7 giorni dall'emanazione del presente decreto-legge. Tali procedure vanno presentate all'Authority Sanitaria e al Dipartimento di Prevenzione e rappresentano la base di valutazione in corso d'opera. Le valutazioni in corso verranno concluse entro 30 giorni dall'emissione del presente decreto-legge ed eventuali suggerimenti in ordine a modifiche dei percorsi e delle procedure verranno comunicati entro tale data.
3. Resta altresì l'obbligo per gli operatori delle attività sanitarie e socio-sanitarie private di cui al presente articolo di sottoporsi allo screening per la ricerca del nuovo coronavirus nei tempi e nei modi che l'ISS comunicherà ai diretti interessati.

Art. 12

(Misure straordinarie inerenti i tour operator)

1. Per Contratto Turistico si intende, anche in combinazione tra loro, il contratto di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo o altro), di alloggio, di albergo, di viaggio d'istruzione, di organizzazione di manifestazioni ed eventi, sottoscritti e/o combinati dall'Organizzatore di Viaggio in nome proprio, anche se per conto terzi. Per Organizzatore di Viaggio si intende il tour operator o in genere il soggetto che si obbliga, in nome proprio anche se per conto terzi (viaggiatore e/o intermediario e/o altro Organizzatore di Viaggio) e verso corrispettivo, a procurare agli stessi soggetti terzi un Contratto Turistico o offrendo loro, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente o sottoscrivere il Contratto Turistico.
2. Ai fini della risoluzione del Contratto Turistico, l'insorgere di circostanze inevitabili e straordinarie, quali il fenomeno COVID - 19, sino al luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del Contratto Turistico, costituisce ipotesi di impossibilità sopravvenuta per l'esecuzione dello stesso;
3. Le ipotesi di cui al comma 2 legittimano sia il viaggiatore, sia l'intermediario che l'Organizzatore di Viaggio a recedere dal Contratto Turistico in essere prima dell'inizio o nel corso dello stesso.
4. In caso di recesso dal Contratto Turistico o di invocazione della risoluzione del Contratto Turistico per impossibilità sopravvenuta da parte del viaggiatore, quest'ultimo non ha diritto ad

alcun indennizzo supplementare, penalità o spese, mentre ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il Contratto Turistico.

5. In caso di recesso da parte del viaggiatore, l'Organizzatore di Viaggio potrà, a propria scelta, offrire al viaggiatore, in sostituzione del rimborso in denaro, un Contratto Turistico sostitutivo di almeno pari importo, o un voucher da utilizzare entro un anno dall'emissione, pena l'estinzione del diritto all'utilizzo del voucher.

6. Per tutti i Contratti Turistici rispetto ai quali, per espressa previsione di legge nazionale o estera, sia consentita al viaggiatore la risoluzione o il recesso in ragione della impossibilità sopravvenuta o forza maggiore ai sensi dei commi che precedono, e questo se ne avvalga, devono intendersi conseguentemente risolti per impossibilità sopravvenuta anche tutti i contratti funzionalmente collegati ai Contratti Turistici sottoscritti dall'Organizzatore di Viaggio con i terzi fornitori sia nazionali che esteri.

7. Per effetto del collegamento negoziale sussistente tra i Contratti Turistici ed i contratti sottoscritti dall'Organizzatore di Viaggio con i terzi fornitori, l'Organizzatore di Viaggio ha diritto di ottenere dai fornitori stessi, il rimborso integrale di tutti i pagamenti effettuati, senza quindi applicazione di alcun indennizzo supplementare, penalità o spese conseguenti alla cessazione del contratto tra Organizzatore di Viaggio e terzo fornitore.

8. Nel caso in cui il viaggiatore intenda recedere dal Contratto Turistico o invocarne la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, il diritto al rimborso spettante al viaggiatore ai sensi dei commi precedenti si intende collegato e quindi sospeso fintantoché l'Organizzatore di Viaggio, a sua volta, non abbia ottenuto dal terzo fornitore il rimborso di quanto nel frattempo a quest'ultimo pagato per il perfezionamento del Contratto Turistico.

9. Rimane inteso che quanto l'Organizzatore di Viaggio avrà ricevuto dal terzo fornitore a titolo di rimborso, dovrà a sua volta essere immediatamente restituito dall'Organizzatore di Viaggio al Viaggiatore e/o all'intermediario.

10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti devono intendersi norme di applicazione necessaria in ragione degli interessi pubblici perseguiti.

Art. 13

(Disposizioni transitorie in merito alla semplificazione della procedura amministrativa per l'iscrizione nel Registro della Popolazione Residente)

1. L'iscrizione nel Registro della Popolazione Residente per immigrazione disciplinata dalle Leggi 16 settembre 1946 n. 48 e successive modifiche, 26 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche e 27 giugno 2013 n. 71 e successive modifiche, e dall'articolo 77 della Legge 21 dicembre 2017 n. 147, avviene su domanda presentata dall'interessato all'Ufficio Stato Civile anche con le modalità e formalità previste dall'articolo 12 del Decreto - Legge 27 maggio 2020 n. 93, il tutto corredato dalla certificazione prevista per legge non reperibile autonomamente dagli Uffici della Pubblica Amministrazione sammarinese. Unitamente alla richiesta di immigrazione l'interessato dovrà inviare anche copia del bonifico effettuato in favore dell'Eccellentissima Camera per gli importi di cui all'articolo 1 del Decreto Delegato 22 gennaio 2016 n. 5.

2. L'Ufficio Stato Civile procede all'iscrizione entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta a condizione che sia in possesso dell'atto autorizzativo o concessorio della residenza previsto dalla normativa vigente, compresa l'attestazione dell'Ufficio Attività Economiche dell'avvenuto deposito della garanzia reale o fidejussoria bancaria o assicurativa di cui al comma 10 dell'articolo 22-bis della Legge 7 giugno 2013 n. 71 come modificato dall'articolo 1 del Decreto - Legge 6 agosto 2018 n. 103.

Parimenti l'Ufficio Stato Civile procede nello stesso termine di cui sopra, in tutti i casi in cui l'iscrizione anagrafica per immigrazione rientra nei propri atti di competenza previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalle leggi in capo al richiedente.

3. L'acquisizione dell'ulteriore documentazione non ricadente in quella di cui ai primi due commi, quali a titolo esemplificativo l'atto convenzionale sottoscritto dall'interessato presso l'Avvocatura dello Stato, ove richiesto, nonché gli esiti della verifica della effettiva dimora in territorio del richiedente l'iscrizione anagrafica effettuati dal Corpo della Gendarmeria, devono essere effettuate entro 90 giorni dall'iscrizione nel Registro della Popolazione Residente. Il mancato pervenimento all'Ufficio Stato Civile nel termine previsto della necessaria documentazione successiva all'iscrizione anagrafica o l'accertamento negativo della effettiva

dimora in territorio, costituisce titolo per l'Ufficio per procedere immediatamente alla cancellazione dell'avvenuta iscrizione e alla contestuale revoca dell'efficacia dei documenti di riconoscimento eventualmente rilasciati durante il periodo di iscrizione. La cancellazione così operata dà diritto all'Eccellentissima Camera di rivalersi sull'interessato per le eventuali spese e per altre sussistenze economiche anche di natura sanitaria di cui l'interessato abbia beneficiato a seguito della residenza.

4. Effettuata l'iscrizione di cui sopra su domanda dell'interessato, l'Ufficio di Stato Civile ne dà comunicazione, unicamente con modalità telematiche, all'Autorità diplomatica o consolare competente, all'ultimo comune estero di residenza dell'interessato e allo stesso al fine possa perfezionarsi l'iscrizione all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero ove prevista e per la cancellazione dalla residenza estera. L'interessato deve in ogni caso provvedere affinché non si verifichino situazioni di doppia registrazione di residenza e iscrizione anagrafica.

5. Alle medesime condizioni previste dal presente articolo, l'Ufficio Stato Civile procede alle variazioni anagrafiche richieste dagli interessati effettuando successivamente le necessarie verifiche di veridicità.

6. In caso di false e mendaci dichiarazioni si applica l'articolo 24 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159.

7. Le presenti disposizioni producono effetti fino a loro espressa abrogazione.

Art. 14 *(Sanzioni)*

1. Fatto salvo che non costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 10 e 11 è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00) da applicarsi immediatamente all'atto dell'accertamento e, limitatamente alle attività economiche, con la diffida alla regolarizzazione entro ventiquattro ore delle inosservanze rilevate. Alla scadenza del termine indicato, sarà effettuato ulteriore controllo e, qualora non siano stati perfettamente rimossi gli inadempimenti accertati, sarà applicata immediatamente la sospensione della licenza di esercizio per giorni trenta. La sospensione così disposta dai Corpi di Polizia, l'Ispettorato del Lavoro, l'Ufficio Attività di Controllo, il Servizio di Prevenzione e Protezione, la Medicina e Igiene del Lavoro nonché ogni altro ufficio pubblico con poteri di controllo deve essere comunicata entro il giorno successivo all'Ufficio Attività Economiche per gli adempimenti di competenza.

2. Il mancato rispetto delle misure previste dal presente decreto-legge, ove non previsto espressamente, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 2.000,00 (duemila/00).

3. Il termine per l'invio della notifica ai trasgressori per le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma è fissato in 60 giorni.

Art. 15 *(Norma di coordinamento)*

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto - legge, fermo restando quanto indicato al seguente comma 2, cessano di produrre gli effetti le disposizioni di cui al Decreto - Legge 26 maggio 2020 n. 91, al Decreto - Legge 31 maggio 2020 n. 96, al Decreto - Legge 2 giugno 2020 n. 97, salvo diverse disposizioni contenute nei singoli articoli. Sono fatti salvi gli effetti ed atti compiuti conformemente ai medesimi decreti-legge durante la vigenza degli stessi.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del Decreto - Legge 26 maggio 2020 n. 91, agli articoli 12 e 13 del Decreto - Legge 27 maggio 2020 n. 93, agli articoli 14, 20, e 25 del Decreto - Legge 30 aprile 2020 n. 66, dell'articolo 11, comma 2, del Decreto - Legge 31 maggio 2020 n. 96 e all'articolo 13 del Decreto - Legge 2 giugno 2020 n. 97 permangono efficaci fino al 31 dicembre 2020.

3. E' confermata la facoltà di tenere tutte le riunioni assembleari, di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di Legge vigenti e/o statutarie con la forma della teleconferenza/videoconferenza, escluse le assemblee che a norma di legge richiedono la forma dell'atto pubblico, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del Decreto - Legge 29 marzo 2020 n. 56 e successive modifiche le quali rimangono in vigore fino a loro espressa abrogazione

4. E' facoltà del Congresso di Stato ovvero delle singole Segreterie competenti per materia dettare disposizioni interpretative ed applicative del presente decreto - legge.
5. I dati personali raccolti nell'ambito delle attività di sorveglianza di cui agli articoli precedenti nonché nell'ambito delle attività del Gruppo di Coordinamento per le emergenze sanitarie, ivi comprese le attività di polizia ed ogni altra ad esso connesse vengono trattati per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 21 dicembre 2018 n. 171, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale e in relazione al contesto emergenziale in atto.
6. E' abrogato il Decreto - Legge 5 marzo 2020 n. 42 "Istituzione della figura del Commissario Straordinario per l'emergenza da COVID - 19".

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 giugno 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

